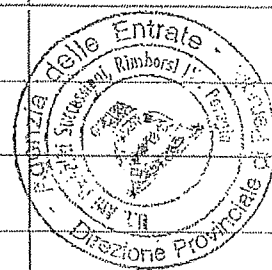


	<u>STATUTO</u>	
	<u>"A.N.A.C.A. ASSOCIAZIONE NUOVA ASSISTENZA</u>	
	<u>CARDIOPATICI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (APS)</u>	
	<u>SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, SCOPI E FINALITA'</u>	
	ART. 1	
	COSTITUZIONE	
	È costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti	
	Codice del Terzo Settore) e successive modifiche l'Associazione denominata	
	"A.N.A.C.A. Associazione Nuova Assistenza Cardiopatici". La denominazione	
	dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione	
	sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta	
	iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:	
	"A.N.A.C.A. Associazione Nuova Assistenza Cardiopatici Associazione di	
	Promozione Sociale" (in sigla "A.N.A.C.A. APS").	
	ART. 2	
	SEDE	
	L'Associazione ha sede legale a Gualdo Tadino (PG), Piazzale dell'Ospedale ed ha	
	durata a tempo indeterminato.	
	Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,	
	amministrative, sezioni locali.	
	La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà	
	intendersi quale modifica del presente Statuto.	
	ART. 3	
	CARATTERISTICHE	



L'Associazione non ha fini di lucro è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

FINALITA', SCOPI

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari, con particolare attenzione alla tutela dei loro diritti;
- promuovere l'attività di sensibilizzazione nel territorio sui temi sociali, culturali e ricreativi;
- essere punto di riferimento per l'organizzazione di attività che favoriscano l'integrazione sociale;
- incentivare la promozione del volontariato inteso come momento di partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e cittadinanza, come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento delle relazioni associative e di

cooperazione;

- sviluppare l'educazione alla responsabilità civile, all'educazione e al rispetto

dell'ambiente.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel dettaglio l'Associazione persegue e realizza i propri scopi:

- rappresentando e tutelando gli interessi morali ed economici dei malati presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti e gli istituti che ne hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza;
- provvedendo all'assistenza morale e promuovendo quella materiale dei medesimi, curando la loro elevazione culturale e sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva della nazione;
- collaborando con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni locali competenti in ordine all'assistenza sanitaria, all'ordinamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale dei cardiopatici;
- provvedendo, nell'ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale dei malati collocati al lavoro, intervenendo, ogni qualvolta necessari, per assicurare singolarmente e collettivamente, condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari, degli interessati in conseguenza delle subite minorazioni;
- collaborando con le Autorità e con gli enti pubblici e privati locali allo studio dei problemi che comunque interessano l'Associazione e promuovendo, a tal fine, intese con altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività nel settore;
- svolgendo rilevazioni ed indagini di carattere sociale e svolgendo attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvedendo con ogni mezzo possibile all'attività di divulgazione e di informazione nelle materie riguardanti le cardiopatie, promuovendo ed organizzando convegni di studi e corsi di formazione, specializzazione e perfezionamento nelle materie sociali riguardanti i cardiopatici;

- creando, sviluppando e mantenendo rapporti con altri enti ed associazioni

similari per lo studio e l'avvio di soluzioni di problemi comuni;

- svolgendo opera di sensibilizzazione della pubblica opinione per un

coinvolgimento di tutti i gruppi sociali nella soluzione dei problemi delle persone

cardiopatiche;

- svolgendo attività nel settore socio-riabilitativo, educativo, culturale per la

promozione dell'integrazione sociale e della qualità della vita;

- effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi

associativi.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017

e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da

quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato

nel suddetto articolo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017,

realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa,

mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

COMPOSIZIONE E ORGANI

ART. 5

I SOCI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,

libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può

essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono

essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea

dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque

salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale

e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36

del citato D.Lgs. n 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse

allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso

terzi.

ART. 6

PARTECIPAZIONE VITA ASSOCIATIVA

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, che intendono contribuire al

raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto

condividendo gli scopi e la finalità dell'Associazione ed accettando il presente

Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 7

STATUS SOCIO

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle

modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno

solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni

che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle

Assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la

nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 8

ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo

domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed

Indicazioni meglio espresse nel regolamento:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo

e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle

deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi

trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata

nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9

QUOTA ASSOCIATIVA

Isoci, sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal

Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento iniziale ed annuale della quota sociale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10

RECESSO, DIMISSIONI, MOROSITA'

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo,

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità

dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il

socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci,

la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si

pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 11

ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 12

COMPITI DASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in

regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre

mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del DLgs.

n. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;

g. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 13

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA, VERBALE

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo di comunicazione (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, ecc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3

(un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14

COSTITUZIONE, VALIDITA'

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal

successivo articolo 29.

ART. 15

VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, solo audio, solo video o entrambi in maniera definitiva, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci e massimo in base alla decisione che prenderà l'Assemblea prima della votazione, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nella sua prima

seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il VicePresidente.

ART. 17

COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 18

RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente e in

assenza di entrambi dal consigliere piu' anziano di età tra i presenti.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti;

2. le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio elegge tra i suoi membri un nuovo Presidente che rimane in carica fino all'assemblea che alla scadenza naturale rinnova le cariche.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 20

IL VICEPRESIDENTE

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 21

SEGRETARIO E TESORIERE

Il segretario nominato dal Consiglio Direttivo può essere un socio volontario o un dipendente a contratto; egli provvede a:

- tenuta e aggiornamento registro dei Soci;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
- svolgimento di tutte le altre attività amministrative affidategli dal Consiglio

Il tesoriere: nominato dal Consiglio può essere un socio volontario o un dipendente a contratto; egli prevede a:

- registrazione delle entrate e delle uscite sul libro giornale, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- tenere i contatti necessari con banche ed altri enti pubblici e privati riguardanti gli aspetti economici dell'Associazione.

Il Consiglio può decidere di affidare l'incarico di tesoriere al segretario.

ART. 22

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza delle norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno;
- b. controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- c. accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
- d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO, SOCIALE E BILANCIO

ART. 23

FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. contributi annuali e straordinari degli associati ed eventuali quote associative;

b. contributi dei privati;

c. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte fondi.

Art. 24

QUOTE ANNUALI E QUOTE STRAORDINARIE

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 25

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il Libro degli associati, Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale,

i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, la tenuta di tutti i libri è compito del segretario.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27

RENDICONTI VARI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29

RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.